



CATANIA, li

15 DIC 2016

Prot. n. 150360/3/6 All. 2

Ai Sigg. Coordinatori dei Dottorati
di Ricerca
Loro Sedi

Oggetto: Commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo dottore di ricerca (esame finale) -

Con riferimento a quanto riportato in oggetto, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto agli artt. 22 e 23 del "Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca", occorre provvedere - successivamente alla scadenza (31.12.2016) - all'indicazione dei componenti che dovranno far parte delle commissioni giudicatrici per la valutazione degli esami finali.

Si allega, a tal fine, il fac-simile di verbale predisposto ad hoc sul quale vanno trascritti i nominativi dei membri designati dal Collegio, con l'avvertenza di indicare chiaramente nome, cognome, qualifica (Ord./Ass./Ricer.), disciplina di insegnamento, Università di appartenenza. Si avverte, infine, che sarà cura dei Coordinatori accertare l'appartenenza o l'affinità ai Settori scientifico-disciplinari attinenti a ciascun corso di dottorato dei membri designati.

Si allega, inoltre, al riguardo un utile promemoria sulle procedure da seguire.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a provvedere alle superiori designazioni entro il 18 gennaio p.v. perché le stesse pervengano, in ogni caso, **entro e non oltre il 25 gennaio 2017**, all'Ufficio dottorato di ricerca della scrivente Area per gli ulteriori adempimenti

Per quanto non indicato nella presente, si rimanda al citato Regolamento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott. G. Caruso)

H



PROMEMORIA PROCEDURE CONSEGUIMENTO TITOLO DOTTORE DI RICERCA

Art. 22

Nomina dei valutatori e della commissione di esame finale

1. Per ciascun dottorando iscritto all'ultimo anno, i valutatori sono nominati dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca. La nomina dei valutatori avviene contestualmente all'ammissione del dottorando all'ultimo anno di corso.
2. La commissione di esame finale è nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti. La commissione è composta da tre membri scelti dal collegio dei docenti del dottorato tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso dottorale che non siano componenti del collegio dei docenti. Almeno due membri devono appartenere ad Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato. Oltre ai membri effettivi saranno designati due membri supplenti, di cui almeno uno di prima o seconda fascia, appartenenti ad università diverse. I valutatori non possono essere nominati componenti della commissione finale di dottorato.
3. Il rettore attiva le procedure per la nomina della commissione giudicatrice dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione all'esame finale da parte dei dottorandi, invitando i coordinatori dei dottorati a provvedere alla designazione dei relativi membri. Nel caso in cui i collegi dei docenti non dovessero provvedere entro i termini prescritti, l'eventuale nomina sarà effettuata dal coordinatore.
4. La presidenza della commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo o dal professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presenti. Le funzioni di segretario saranno svolte dal ricercatore, ove presente, o dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo.
5. Nel caso di accordi internazionali la composizione della commissione d'esame finale è formata secondo quanto previsto nell'apposito accordo.

Art. 23

Procedura di valutazione

1. Note le commissioni d'esame, ne sarà data informazione ai candidati perché inviino copia della tesi (con allegato giudizio dei valutatori e del resoconto delle attività del dottorato) a ciascuno dei membri.
2. Sarà cura dei coordinatori di dottorato, nota la data delle sedute d'esame, darne comunicazione ai candidati almeno quindici giorni prima. Il calendario d'esami sarà affisso presso la sede di ciascun corso di dottorato e dell'ufficio competente.
3. Le commissioni giudicatrici devono concludere le relative operazioni entro i novanta giorni successivi alla data di trasmissione della nota rettorale di nomina. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento del rettore.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
5. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui candidati.